



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo

V.le Medaglie d'oro di Lunga Navigazione s.n.c. – 97016 Pozzallo (RG) – Tel. 0932/953327

E-mail: [cpozzallo@mit.gov.it](mailto:cpozzallo@mit.gov.it) – sito web: [www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo](http://www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo)

### **ORDINANZA N° (vedi stringa in alto)**

#### **Approvazione del “REGOLAMENTO LOCALE DEL SERVIZIO DI ORMEGGIO NEL PORTO DI MARINA DI RAGUSA”**

**Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo:**

- VISTO** l'art. 14 della legge 84/94 e, in particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies, rispettivamente introdotti con la legge 230/2016 e il d.lgs. 232/2017;
- VISTI** gli artt. 17, 81, 113 e 116 del Codice della Navigazione, l'art. 59 e gli artt. 208 e ss. del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- VISTO** il DPR 93/2024 con il quale è stato emanato il Regolamento concernente modifiche al regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione Marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti s.n. accluso al dp. prot. n. 6272 del 25.03.2025 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio nel porto di Marina di Ragusa;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti s.n. accluso al dp. prot. n. 6272 del 25.03.2025 con il quale, in ossequio all'art. 209 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, è stato preventivamente approvato il regolamento locale di ormeggio per il porto di Marina di Ragusa;
- CONSIDERATA** la forma di collaborazione tra la Soc. Coop. Gruppo Ormeggiatori e Barcaiole del complesso portuale di Siracusa e Pozzallo, la Soc. Coop. Gruppo Ormeggiatori e Barcaiole dei porti di Gela e Licata e la Soc. Coop. Gruppo Ormeggiatori del porto di Augusta, definita ai sensi dell'art. 209 bis del DPR 93/2024;
- VISTO** il disciplinare sottoscritto dai presidenti delle tre summenzionate società cooperative di ormeggio che collaboreranno per la prestazione del servizio;

### **ORDINA**

#### **Articolo 1**

È approvato e reso esecutivo l'annesso “REGOLAMENTO LOCALE DEL SERVIZIO DI ORMEGGIO NEL PORTO DI MARINA DI RAGUSA”, che entra in vigore dalla data del 1° Aprile 2025.

#### **Articolo 2**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il Regolamento approvato con la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione sulla pagina “ordinanze” del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo](http://www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo), nonché, attraverso l'opportuna diffusione agli interessati. I contravventori alla presente Ordinanza, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave reato, ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Pozzallo, (vedasi stringa in alto in prima pagina)

**IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO**

**C.F. (CP) Luigi VINCENTI**

documento elettronico firmato digitalmente

(D.lgs n.82 del 07/03/2005)



## **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

### **CAPITANERIA DI PORTO DI POZZALLO**

#### **REGOLAMENTO LOCALE DEL SERVIZIO DI ORMEGGIO NEL PORTO DI MARINA DI RAGUSA**

##### **Articolo 1**

##### **(Scopo del regolamento e definizione del servizio)**

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il servizio di ormeggio nel porto di Marina di Ragusa e nell'ambito delle strutture di ormeggio indicate dall'articolo 14 comma 1 *quater* della legge n. 84/94, in via *sperimentale per un periodo di almeno 12 mesi dalla sua approvazione, salvo motivata proroga*.

Per servizio di ormeggio si intendono le operazioni di ormeggio, disormeggio, movimento e assistenza alle navi, garantendo la sicurezza portuale, la tutela delle infrastrutture, delle persone e dell'ambiente.

##### **Articolo 2**

##### **(Natura e organizzazione del servizio)**

Ai sensi dell'articolo 14 comma 1 *bis* della legge n. 84/94 l'ormeggio è un servizio di interesse generale atto a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo.

Limitatamente al periodo di sperimentazione di cui all'art. 1 del presente regolamento, il servizio di ormeggio presso il porto di Marina di Ragusa sarà assicurato dagli ormeggiatori dei gruppi di Augusta, Gela e Siracusa-Pozzallo, previa autorizzazione delle Autorità Marittime competenti secondo il dispositivo di cui all'art. 209 *bis* del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione e attraverso il "disciplinare" allegato al presente Regolamento.

Nel medesimo disciplinare sono definite le modalità di copertura dei turni di servizio fra gli ormeggiatori appartenenti ai tre Gruppi coinvolti nella forma di collaborazione e i criteri di ripartizione degli introiti.

Il servizio presso il Porto di Marina di Ragusa è, comunque, programmato e svolto in maniera tale da non determinare criticità alcuna del servizio di ormeggio nei porti di rispettiva appartenenza (Augusta, Gela, Siracusa-Pozzallo).

Chiunque per l'esecuzione delle attività indicate all'articolo 1 si avvale di personale non iscritto nel registro degli ormeggiatori è punito ai sensi dell'articolo 1174 del codice della navigazione.

##### **Articolo 3**

##### **(Obblighi di servizio pubblico)**

Quale fornitore universale del servizio gli ormeggiatori hanno l'obbligo di assicurarne il regolare svolgimento e sono tenuti, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e delle acque portuali, a intervenire per la salvaguardia della vita umana in mare nel rispetto delle norme al riguardo applicabili e a fornire pronta collaborazione all'Autorità marittima e agli altri soggetti rilevanti nell'erogazione dei servizi.

In particolare, dovranno essere osservati gli obblighi già previsti nei rispettivi Regolamenti dei gruppi ormeggiatori del porto di Augusta, Siracusa-Pozzallo e Gela.

L'adempimento degli obblighi di servizio pubblico nel porto di Marina di Ragusa è garantito per l'arco orario necessario ad assicurare il servizio in ragione del traffico cui il

servizio è rivolto, salva diversa determinazione dell'Autorità Marittima che potrà all'occorrenza variarlo.

Tutte le attività previste nel presente articolo sono erogate senza specifico compenso, salvo che sia diversamente stabilito nel provvedimento tariffario.

Per tutto ciò che attiene alle modalità di esercizio del diritto di sciopero degli ormeggiatori, si applica l'accordo sottoscritto in data 29 giugno 2016 tra Angopi e OO.SS., con le modificazioni introdotte in data 17 maggio 2017 dalle medesime parti, valutato idoneo dalla "*Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali*", ai sensi della legge 83/2000, con la delibera 17/235 prot. 0011170/TM del 21/07/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.177 del 31 luglio 2017, e comunque nel rispetto di ogni successiva modificazione e integrazione.

#### **Articolo 4 (Sede e relative dotazioni)**

Limitatamente al periodo di sperimentazione del presente regolamento, di cui all'art. 1, è consentito agli ormeggiatori che assicurano il servizio di avere una sede in un Comune che possa garantire il loro intervento entro 1 ora e trenta minuti dalla chiamata o comunque presso sistemazioni all'uopo individuate che garantiscano la predetta tempistica di intervento di 2 (due) ormeggiatori.

La suddetta sede operativa deve soddisfare i requisiti previsti per i luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008.

Il personale deve essere dotato, per garantire un servizio efficiente ai fini della sicurezza della navigazione, di un apparato radio VHF, quarzato sui canali previsti dal Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi nonché di un telefonico portatile per i necessari contatti.

#### **Articolo 5 (Numero degli ormeggiatori)**

Il numero degli ormeggiatori presso il porto di Marina di Ragusa è determinato in n. 02 unità, potendo tale consistenza essere coperta con ormeggiatori appartenenti a qualsiasi Gruppo facente parte della forma di collaborazione.

In funzione dell'andamento e delle caratteristiche dei traffici presso il porto di Marina di Ragusa e delle risultanze del periodo di sperimentazione di cui all'art. 1 del presente regolamento provvisorio, il numero degli ormeggiatori potrà essere successivamente modificato ai sensi dell'articolo 14 comma 1<sup>ter</sup> della L. 84/94, sentite le associazioni nazionali degli utenti e dei prestatori del servizio.

#### **Articolo 6 (Registro degli ormeggiatori)**

Gli ormeggiatori che effettuano il servizio presso il porto di Marina di Ragusa, sono iscritti nel registro tenuto dal Comandante del porto ove ha sede il gruppo di appartenenza del singolo ormeggiatore impiegato<sup>1</sup>.

#### **Articolo 7 (Poteri del Comandante del porto)**

Il Comandante del porto effettua la vigilanza e il controllo sull'organizzazione degli ormeggiatori e del servizio reso presso il porto di Marina di Ragusa, anche attraverso ispezioni finalizzate ad accertarne il regolare funzionamento per i connessi aspetti di sicurezza della navigazione portuale e sullo svolgimento del servizio per verificare che il

---

<sup>1</sup> Augusta, Gela, Siracusa-Pozzallo.

servizio sia svolto in condizioni di efficienza, il permanere dei requisiti prescritti, la dotazione degli equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dello stesso, la qualificazione e la disciplina degli ormeggiatori.

#### **Articolo 8**

##### **(Compiti del Presidente della società del Gruppo operante)**

Fermo restando quanto previsto nello Statuto di ognuna delle Società facente parte della forma di collaborazione, il servizio è regolato secondo le istruzioni impartite dall'Autorità marittima verso la quale il Presidente di ciascun Gruppo (Società facente parte della forma di collaborazione) risponde dell'ordine e della disciplina dei relativi ormeggiatori.

#### **Articolo 9**

##### **(Regolamento interno, Codice etico e Modello organizzativo D.lgs. 231/2001)**

Ciascun Gruppo facente parte della collaborazione integra il proprio modello organizzativo con l'attività derivante dal presente Regolamento, tenendo conto del proprio Codice Etico.

#### **Articolo 10**

##### **(Formazione e avviamento al lavoro)**

Per la durata del periodo di sperimentazione del servizio di ormeggio presso il porto di Marina di Ragusa, si fa rimando al contenuto dei Regolamenti di servizio riferiti a ciascun Gruppo di appartenenza.

#### **Articolo 11**

##### **(Beni e mezzi per lo svolgimento del servizio)**

Le società cooperative che collaborano allo svolgimento del servizio a Marina di Ragusa devono dotarsi, in funzione delle caratteristiche delle navi e delle peculiarità del porto, di mezzi idonei atti a garantire la più funzionale efficienza del servizio, anche secondo le indicazioni dell'Autorità marittima, ed inoltre, al fine di assicurare la più adeguata assistenza delle navi anche durante tutta la loro sosta in porto, garantire il costante aggiornamento tecnologico delle proprie attrezzature nella misura ritenuta congrua dall'Autorità marittima.

Per situazioni emergenziali, qualora gli ormeggiatori non siano in possesso di un mezzo nautico o quando il suddetto mezzo nautico sia temporaneamente indisponibile, potranno servirsi di altro mezzo nautico ritenuto idoneo dall'Autorità Marittima.

#### **Articolo 12**

##### **(Amministrazione e contabilità)**

Per la durata del periodo di sperimentazione del servizio di ormeggio presso il porto di Marina di Ragusa, si fa rimando al contenuto del regolamento del gruppo di appartenenza dell'ormeggiatore impiegato di volta in volta presso il porto di Marina di Ragusa.

#### **Articolo 13**

##### **(Obbligatorietà del servizio)**

L'obbligatorietà del servizio nel porto di Marina di Ragusa è disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### **Articolo 14**

##### **(Disposizioni disciplinari)**

Il potere disciplinare sugli ormeggiatori è esercitato dal presidente della Società cooperativa di appartenenza, sentito il Consiglio, ai sensi del vigente CCNL, e dal Comandante del porto ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del Codice della navigazione.

SOCIETÀ COOPERATIVA GRUPPO ORMEGGIATORI/BARCAIOLI DEL PORTO DI  
SIRACUSA

SOCIETÀ COOPERATIVA GRUPPO ORMEGGIATORI/BARCAIOLI DEL PORTO DI GELA  
E LICATA

SOCIETÀ COOPERATIVA GRUPPO ORMEGGIATORI DI AUGUSTA

**Disciplinare sulle modalità di copertura dei turni di servizio e sulla ripartizione degli introiti  
fra i partecipanti alla collaborazione per la prestazione del servizio di ormeggio nel porto di  
Marina di Ragusa.**

In data 18 marzo 2025, presso gli uffici dell'ANGOPI, si sono incontrati i rappresentanti della Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli dei porti di Siracusa-Pozzallo, della Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori del porto di Augusta e della Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli dei porti di Gela e Licata.

Le parti, considerati

- ✓ gli esiti della riunione svoltasi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11 marzo 2025 nel corso della quale sono state definite le modalità organizzative del servizio di ormeggio presso il porto di Marina di Ragusa, il relativo regime di obbligatorietà e le tariffe

visto

- ✓ l'articolo 209-*bis* al Regolamento di esecuzione al codice della navigazione, come introdotto con il DPR 93/2024, che, fra l'altro, prevede, per comprovate esigenze di carattere funzionale, la possibilità per le Autorità Marittime di autorizzare forme di collaborazione fra Società cooperative operanti in porti diversi;

condivisa

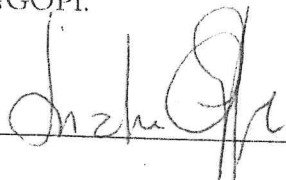
- ✓ l'esigenza di definire un disciplinare che regoli la collaborazione fra le citate Società Cooperative, che potranno operare previo rilascio dell'autorizzazione delle competenti Autorità Marittime ex art. 209-*bis* al Regolamento di esecuzione al codice della navigazione, come introdotto con il DPR 93/2024

hanno convenuto quanto segue:

1. la collaborazione, definita ai sensi dell'articolo 209-bis del Regolamento per l'esecuzione al codice della navigazione, deve essere resa senza che ciò arrechi alcun pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività di ormeggio nel rispettivo porto di competenza, tenendo anche in considerazione la capacità di intervento in caso di situazioni emergenziali e il rispetto della normativa sugli orari di lavoro;
2. gli ormeggiatori delle tre Società Cooperative di ormeggio, coinvolte nella collaborazione, sono sottoposti ad uno specifico programma di formazione, sostanzialmente riconducibile a quello di ingresso, con le modalità e i contenuti disciplinati dal vigente CCNL. Il programma è finalizzato a fare conoscere le specificità del porto di Marina di Ragusa. Adeguata informazione e formazione è anche riservata ai medesimi soggetti per ciò che riguarda il documento di valutazione rischi e

- quello dei rischi integrati, fornendo agli ormeggiatori ogni informazione utile per svolgere in sicurezza l'attività di ormeggio in tutte le circostanze in cui gli stessi sono impiegati;
3. gli ormeggiatori provenienti dalle singole Società autorizzate a partecipare alla collaborazione sono sottoposti al potere di coordinamento del Presidente/Capo Gruppo del Gruppo ormeggiatori e barcaioli dei porti di Siracusa - Pozzallo, oltre, naturalmente, a quello di vigilanza e controllo della Capitaneria di porto di Pozzallo. A tale riguardo, gli ormeggiatori sono adeguatamente informati del contenuto del locale Regolamento del servizio di ormeggio nel porto di Marina di Ragusa;
  4. circa il potere disciplinare, lo stesso, ferma restando la disciplina regolamentare di ciascun porto, rimane in capo al Presidente/Capo Gruppo del Gruppo di appartenenza, secondo le modalità previste dal vigente CCNL;
  5. la composizione della squadra, di norma composta da ormeggiatori appartenenti alla stessa Società di ormeggio, tiene conto, oltre che dei principi richiamati al precedente punto 1., della condivisa opportunità di privilegiare la Società di ormeggio e battellaggio di Siracusa- Pozzallo. In questa prima fase, la stessa farà ricorso a due unità a tempo determinato, che integreranno l'attuale organico, dando la Società di ormeggio di Augusta e quella di Gela e Licata la disponibilità all'impiego di loro ormeggiatori per assicurare la regolarità del servizio. Sulla base dell'itinerario orario del servizio di collegamento che tocca il porto di Marina di Ragusa, il Presidente della Società cooperativa di Siracusa, Pozzallo e Santa Panagia all'inizio di ogni mese elabora, d'intesa con i Presidenti delle altre Società cooperative di ormeggio della collaborazione, la turnistica mensile, che tiene conto delle eventuali malattie, rendendola nota alla Capitaneria di porto di Pozzallo.
  6. con riferimento al trattamento economico degli ormeggiatori, al fine della ripartizione degli introiti fra i componenti della squadra di ormeggio, l'importo complessivo annuo del costo del servizio viene diviso per 12 e ulteriormente diviso per 30, al fine di individuare il corrispettivo giornaliero del servizio, a prescindere dal numero di operazioni fatte. La metà di tale importo spetta a ciascuna società cooperativa di appartenenza dell'ormeggiatore facente parte della squadra;
  7. la Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli dei porti di Siracusa-Pozzallo provvede ad emettere la fattura mensile per i servizi resi dalla forma di collaborazione e a ripartire gli introiti fra gli appartenenti alla forma stessa, secondo le modalità chiarite nel precedente punto 6. Le Società cooperative di Augusta e di Gela e Licata emetteranno fattura a quella di Siracusa, Pozzallo e Santa Panagia in caso di prestazioni rese da loro ormeggiatori;
  8. le controversie derivanti dal presente disciplinare devono essere rimesse alla decisione dell'ANGOPI.

Firma

  
Gruppo Ormeggiatori del Porto di Augusta  
Società Cooperativa  
IL PRESIDENTE  
Giuseppe ROMEO SCALZO

Firma

GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI  
DEL COMPLESSO PORTUALE DI  
SIRACUSA E POZZALLO-S. CARI  
IL PRESIDENTE  
LUIGI CAPPUCCIO